

PATTO ASSOCIATIVO

(Statuto del Forum del Terzo Settore Alto Milanese approvato in data 12/06/2019)

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Si costituisce l'associazione avente la seguente denominazione **“FORUM DEL TERZO SETTORE ALTO MILANESE”** (d'ora in avanti denominata Forum) con sede legale nel comune di SAN VITTORE OLONA e con durata illimitata.

Alla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione assumerà la denominazione **“FORUM DEL TERZO SETTORE ALTO MILANESE – ETS”**

Art. 2 – Impegni

Le organizzazioni aderenti al Forum, che possiedono i requisiti previsti all'articolo 4, si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento ed a garantire il sostegno operativo ed economico secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Art. 3 – Finalità

Il Forum è un'associazione che, attraverso il coordinamento delle organizzazioni del terzo settore aderenti, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le predette finalità sono perseguite mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, secondo i principi di pluralismo, democrazia, libertà, solidarietà, sussidiarietà, trasparenza, con specifico riferimento alle attività di cui al D.lgs. n. 117/2017, art. 5, c. 1, lett. i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale), m) (servizi strumentali ad enti del terzo settore), v) (promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata), w) (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco), che saranno svolte attraverso:

- a) la promozione e la crescita culturale del Privato Sociale;
- b) il coordinamento generale per i problemi d'interesse comune fra le diverse organizzazioni del Privato Sociale;
- c) lo sviluppo di forme di collaborazione fra le Organizzazioni e le Istituzioni Pubbliche nella realizzazione dei programmi;
- d) la promozione dello sviluppo delle competenze professionali e delle capacità d'intervento, sostenendo le iniziative relative alla formazione e all'aggiornamento;
- e) il supporto agli enti del terzo settore nonché la partecipazione in partnership per la presentazione e la realizzazione di progetti di vasto interesse per il Privato Sociale, a livello di coprogettazione nelle diverse aree;
- f) il confronto con le istituzioni dei Distretti Sociali e Sociosanitari del territorio di appartenenza nella

definizione delle linee strategiche di intervento:

- g) la partecipazione alla definizione delle politiche sociali del territorio attraverso:
- l'analisi dei problemi e dei bisogni;
 - la formulazione di proposte;
 - la costruzione di strategie di intervento;
 - l'interlocuzione con le istituzioni con particolare attenzione agli organismi previsti dal Piano di Zona.

Art. 4 – Aderenti

Possono aderire al Forum le associazioni non commerciali riconosciute o non riconosciute, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di solidarietà familiare, le fondazioni, gli enti di patronato, gli organismi della cooperazione sociale, le imprese sociali, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose svolgenti attività di interesse generale. Avente sede o operanti nel territorio dell'Alto Milanese, corrispondente ai comuni ricompresi negli ambiti sociali e distretti sociosanitari di Legnano e Castano Primo. Potranno aderire altresì reti o gruppi di solidarietà informale, attraverso persona designata dagli aderenti alla rete o gruppo.

Il Forum promuove la partecipazione attiva degli organismi del terzo settore che abbiano sede e/o operino sul territorio dell'area omogenea ALTO MILANESE della città metropolitana di Milano.

A livello sovra territoriale il Forum è affiliato al Forum del Terzo Settore Lombardia cui aderiscono le principali realtà del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal comitato promotore, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati, l'ammissione deve essere ratificata nella prima convocazione dell'assemblea. In caso di rigetto il comitato promotore deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese annuali del Forum con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, o di perdita della qualità di aderente e deve essere versata entro il termine stabilito.

Il Forum garantisce uguali diritti e doveri a ciascun aderente escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun aderente ha diritto

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 6 – Perdita della qualifica di aderente

La qualità di aderente si perde in caso di recesso, scioglimento o esclusione.

L'aderente può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al comitato di coordinamento. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al comitato promotore, ma permangono in capo all'aderente le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del Forum.

Il mancato versamento della quota annuale fa decadere l'adesione al Forum.

L'aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di aderente è deliberata dal comitato di coordinamento.

La delibera del comitato di coordinamento che prevede l'esclusione dell'aderente deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al portavoce del Forum.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7 – Organi del Forum

Sono organi del Forum:

- l'Assemblea degli aderenti
- il Comitato di Coordinamento
- i Portavoce.
- L'organo di controllo (ove previsto)

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese preventivamente autorizzate dal Comitato di Coordinamento ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 8 – Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli aderenti. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni aderente ha diritto ad esprimere un voto.

All'Assemblea partecipa ogni organizzazione aderente rappresentata dal proprio rappresentante legale e/o da suoi delegati, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

È ammessa non più di una delega tra organizzazioni aderenti.

L'assemblea è presieduta dal Portavoce con rappresentanza legale o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

All'assemblea possono partecipare i rappresentanti degli altri Forum riconosciuti (regionale, provinciale o territoriale) ma senza diritto di voto.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Si riunisce almeno una volta l'anno (generalmente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio economico, che viene stabilito al 31 dicembre di ogni anno) ed è convocata dal Comitato di Coordinamento.

Ove il Comitato non vi provveda, l'Assemblea è convocata dai portavoce di turno, ovvero quando lo richiedano almeno 1/5 degli organismi del terzo settore aderenti con richiesta motivata.

L'Assemblea ogni quattro anni elegge:

- Il Comitato di Coordinamento
- L'organo di controllo (ove previsto)

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- Definisce le strategie e gli orientamenti del Forum.
- Approva il programma di lavoro relativo all'anno sociale corredato dalla relativa previsione di spesa.
- Definisce l'entità delle quote associative, le modalità e i tempi di versamento.
- Delibera sul bilancio consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta.
- Approva l'eventuale regolamento interno.
- Delibera sulla composizione numerica del Comitato di Coordinamento
- Sostituisce i membri del Comitato di Coordinamento che nel corso del mandato siano dimissionari o per qualsiasi motivo decaduti.
- Revoca il mandato al Comitato di Coordinamento o ad uno dei membri con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti.

- Ratifica l'esclusione degli organismi aderenti per attività in contrasto con le finalità del Forum o per la perdita dei requisiti, di cui al presente statuto, o per morosità.
- Ratifica l'ammissione di nuovi organismi del terzo settore o il recesso, con la maggioranza dei presenti.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione del Forum.
- Delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento del Forum secondo quanto previsto dal successivo art. 16 del presente statuto.

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, purché in regola con la quota sociale dell'anno in corso. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- se convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti.
- se convocata per deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, o fusione del Forum, con la presenza di almeno i 3/4 degli aderenti aventi diritto al voto, e le deliberazioni sono valide solo con il voto favorevole dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli aderenti e trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 9 – Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento opera in attuazione delle decisioni e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente ed ha come missione principale il governo e l'ampliamento del Forum territoriale, la rappresentanza ai tavoli istituzionali, territoriali e comunali.

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere il Forum a tutti gli effetti;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;

- nominare fra i propri componenti il/i Portavoce attribuendone ad uno di essi la rappresentanza legale ed i poteri di firma;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul programma di Attività e bilancio preventivo entro il 30 novembre;
- deliberare l'ammissione di nuovi organismi del Terzo Settore. L'ammissione dovrà essere ratificata dall'assemblea. La ratifica deve avvenire alla prima assemblea convocata successivamente alla delibera del comitato di coordinamento;
- conferire incarichi specifici ai componenti il Comitato stesso o a persone terze purché appartenenti agli organismi aderenti;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività del Forum che non siano riservati dal presente Statuto alle competenze dell'Assemblea.

Il Comitato di Coordinamento viene eletto dall'Assemblea ogni quattro anni.

È composto da un minimo di 8 ad un massimo di 16 membri eletti dall'assemblea tra i rappresentanti delle organizzazioni aderenti in coerenza con l'articolazione del composito mondo del terzo settore.

Ciascun membro del comitato di coordinamento rimane in carica per 4 anni.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di componente il Comitato di Coordinamento, il Comitato procede alla relativa surroga dei componenti effettivi eletti. La surroga deve essere ratificata dalla prima assemblea degli aderenti convocata successivamente alla data della delibera del Comitato. I nuovi membri così eletti scadono con gli altri componenti. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o decadenza dalla metà dei componenti del Comitato, esso decade e il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Portavoce con rappresentanza legale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del comitato. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato di coordinamento è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Non possono candidarsi all'elezione i rappresentanti degli organismi del Terzo Settore aderenti che ricoprono cariche politiche elettive.

I membri del Comitato di Coordinamento che decidano di candidarsi ad una carica politica elettiva sono sospesi dalla partecipazione al Comitato e, se eletti, decadranno da membri del Comitato, salvo esprimere entro 30 giorni l'opzione per il Comitato, dimettendosi dalla carica politica.

Alle riunioni del Comitato di Coordinamento possono partecipare, su invito o per accordi specifici, anche i referenti di altri organismi non aderenti rappresentativi di altri Forum del terzo settore riconosciuti, di associazioni di categoria e/o di Centri di Servizio per il Volontariato, ma senza diritto di voto.

Art. 10 – I Portavoce

Il Comitato di Coordinamento elegge tra i propri membri il Portavoce o/i Portavoce, ad uno dei quali compete la Rappresentanza Legale del Forum e il potere di firma. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Portavoce Legale rappresentante sono svolte dall'altro Portavoce e, in caso di più

portavoci, da quello più anziano di età.

Ove ci siano più Portavoci, questi sono coordinati dal Portavoce Legale rappresentante nello svolgimento delle loro funzioni. Il Comitato di coordinamento può affidare ai Portavoce specifiche funzioni.

La durata del loro mandato coincide con quella del Comitato (4 anni).

La funzione dei portavoce è quella di dare voce e azione agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, che vincolano il Comitato di Coordinamento.

In questo delicato ruolo, i portavoce diventano l'interfaccia tra il Forum e le realtà territoriali pubbliche e private sui bisogni della comunità e sulle strategie di gestione dei servizi.

I portavoce:

- svolgono la propria funzione in conformità con le linee programmatiche stabilite dal Comitato di Coordinamento e validate annualmente dall'assemblea territoriale;
- riferiscono periodicamente al Comitato di Coordinamento;
- si avvalgono della collaborazione dei membri del Comitato di Coordinamento per svolgere i propri compiti cui possono, di concerto con il Comitato medesimo, delegare funzioni e compiti.

Art. 11 – Organo di controllo (ove previsto)

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 – Libri Sociali e scritture contabili

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali

- a) il libro degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del comitato di coordinamento. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e Comitato di coordinamento devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente del consesso e dal segretario. Il Comitato di coordinamento gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 13 – Risorse economiche

Le organizzazioni aderenti sostengono i costi di funzionamento del Forum tramite il versamento di quote annuali.

L'entità del contributo associativo è deliberata dall'assemblea degli associati che può stabilire determinati criteri per la definizione della quota rispetto alle diverse tipologie degli organismi aderenti.

Il patrimonio del Forum è costituito inoltre da altri proventi derivanti da contributi dei aderenti, contributi pubblici o privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi e di attività diverse da quelli di interesse generale di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017.

Art. 14 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Comitato di coordinamento e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Comitato di coordinamento e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed alltri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nel rispetto dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento del Forum può essere deliberato esclusivamente da un'assemblea straordinaria validamente costituita con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aderenti.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore, nominato dall'Assemblea, provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al d.lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ENTI ADERENTI SOTTOSCRITTORI DELLO STATUTO

ACLI MILANESI;
AL CENTRO APS (Caritas decanale);
ALBATROS Cooperativa Sociale ONLUS;
ANFFAS ONLUS;
ANTEAS SERVIZI LEGNANO MAGENTA APS;
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO ARS;
ASSOCIAZIONE GULLIVER;
AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE DEL TICINO-OLONA;
CASA DEL VOLONTARIATO E DEL TERZO SETTORE ONLUS;
CIELO E TERRA ONLUS;
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SCS IS ONLUS;
DITUTTICOLORI ODV;
ELABORANDO Coop. Sociale A R.L.;
ETA' INSIEME cooperativa sociale;
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS;
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS;
IL MELOGRANO Soc. Coop. Sociale. ONLUS;
KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
LA GRANDE CASA Soc, Coop. Sociale – ONLUS;
LA RUOTA Soc. Coop. Sociale ONLUS;
LULE ONLUS Associazione di volontariato;
LULE ONLUS Cooperativa Sociale;
SERENA Soc. Coop. Sociale;
STRIPES Coop. Sociale ONLUS;



*UILDM SEZIONE DI LEGNANO 'LUCIANO MILANI';
UNA CASA PER POLLICINO – ONLUS, Associazione di solidarietà familiare;
VOLARE INSIEME ONLUS;
AIUTIAMOLI LEGNANO ODV;
CASTORO SPORT- SPECIAL OLYMPICS;
TEAM DOWN*